



Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Avvocato **Paolo** Casati
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Dottore Praticante Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

Circolare Informativa per i Clienti

12.2018
Giugno

Fatturazione elettronica e Acquisto di carburanti per motori **PRINCIPI DI BASE E OPERATIVITÀ**

PREMESSA	2
1. LA FATTURA ELETTRONICA	2
2. ACQUISTO DI CARBURANTI PER MOTORI	2
Pagamenti tracciabili	2
Dati obbligatori per la fattura elettronica	3
Ricezione fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio ..	3
3. VADEMECUM PER CHI SI OCCUPA DEI RIFORNIMENTI DEI VEICOLI AZIENDALI	4

Circolare Informativa per i Clienti

PREMESSA

Questa Circolare — predisposta in modo sintetico e con un approccio pratico e operativo — fa riferimento all'imminente entrata in vigore — **1 luglio 2018** — dell'**obbligo di fatturazione elettronica** sia per le cessioni / acquisti di **carburanti per motori** sia in presenza di **contratti diretti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con Amministrazioni Pubbliche**.

L'obbligo riguarderà dal **1 gennaio 2019** tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi IVA: sia nei confronti di altri soggetti passivi sia nei confronti di "privati".

In considerazione della complessità di introduzione e gestione (trasmissione e ricezione) della fatturazione elettronica, è stata prevista la possibilità per i soggetti emittenti e riceventi di avvalersi di un **intermediario**. In tal caso, ovviamente, il cessionario / committente dovrà comunicare al cedente / prestatore l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per gli eventuali approfondimenti del caso e — su richiesta — per agire come loro intermediario.

1. LA FATTURA ELETTRONICA

Dal **1 gennaio 2019** — con l'eccezione dei soggetti cosiddetti "minimi" e forfettari — tutti i soggetti IVA dovranno emettere le fatture in formato elettronico nei confronti della Pubblica Amministrazione, nei confronti di soggetti IVA (il cosiddetto B2B) e nei confronti di privati (B2C).

Tutti saranno coinvolti dalla fatturazione elettronica: dalla grande impresa al commerciante, al professionista, fino al contribuente persona fisica che usufruisce di prestazioni professionali (ad esempio mediche). Ogni fattura transiterà in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate. Sarà quindi l'Agenzia delle Entrate a ricevere le fatture emesse per poi reindirizzarle al destinatario finale.

Per "fattura elettronica" si intende il documento informatico emesso in formato strutturato (XML, ovvero eXtensible Markup Language) inviato al Sistema di Interscambio di cui al DM 7.3.2008 e recapitato da questi al soggetto ricevente (provvedimento della Agenzia delle Entrate 89757/2018, § 1.1).

L'introduzione dell'obbligo è anticipata al 1 luglio 2018 per:

- ① La cessione di **benzina o gasolio per autotrazione** nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi IVA; e per
- ② Le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica**. Quest'ultimo obbligo riguarda i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto con l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo i passaggi successivi.

2. ACQUISTO DI CARBURANTI PER MOTORI

A partire dal 1 luglio 2018 è obbligatorio l'uso di **metodi di pagamento tracciabili**.

Non sarà più consentito, per l'acquisto di carburanti, il pagamento in contanti. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha chiarito che saranno ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro, e quindi: carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione / ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Circolare Informativa per i Clienti

Nel caso in cui il rifornimento dell'autovettura aziendale venga **effettuato da un dipendente** durante una trasferta, qualora il pagamento avvenga con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato — avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio n. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) — è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto. Abbiamo predisposto a tal fine un breve **Prontuario** (a pagina 4 di questa Circolare) con l'intento di fornire ai nostri Clienti un promemoria da condividere con le persone incaricate dei rifornimenti, conservandone eventualmente una copia all'interno dei veicoli.

In merito all'utilizzo delle **carte multiuso** si sottolinea la circostanza secondo cui non sono soggette a IVA le operazioni di cessione o di ricarica delle fuel card multiuso, che permettono quindi di acquistare carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero più prodotti con aliquote differenti. La fuel card costituisce un documento di legittimazione la cui cessione non richiede l'emissione di fattura elettronica in quanto non soggetta a imposta, trattandosi di operazione che ha ad oggetto denaro o crediti di denaro ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. All'atto della cessione materiale del carburante l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà **documentare la stessa con fattura elettronica** quando l'acquisto viene effettuato da un soggetto passivo d'imposta.

Qualora si effettuino più operazioni — contestualmente o in momenti diversi — che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni e in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

La fattura elettronica deve riportare i seguenti dati dell'azienda che compra:

- *Ragione sociale*
- *Sede | Indirizzo*
- *Codice Fiscale / Partita IVA*
- *Codice identificativo fatturazione elettronica oppure indirizzo PEC dell'Azienda*
- *Targa e Modello del veicolo*

L'indicazione in fattura del modello e della targa del veicolo è necessaria ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità a un determinato veicolo e, quindi, per poter stabilire e dimostrare la percentuale di detraibilità dell'IVA e di deducibilità del costo.

La **ricezione delle fatture elettroniche** avverrà, alternativamente, tramite:

1. Un indirizzo PEC valido;
2. Un codice identificativo (fornito dall'Agenzia Entrate previo accreditamento), tramite:
 - a. Una piattaforma WEB in grado di ricevere i documenti trasmessi con indicazione del codice identificativo comunicato;
 - b. I servizi web messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, previo accreditamento a Entratel o Fisconline, iscrizione al Cassetto fiscale dedicato per la fatturazione elettronica o SPID.

Occorrerà **quindi comunicare al proprio fornitore — nel caso specifico il distributore di benzina — il canale tramite cui si decide di ricevere la fattura elettronica.**

Circolare Informativa per i Clienti

**VADEMECUM PER CHI SI OCCUPA
DEI RIFORNIMENTI DEI VEICOLI AZIENDALI****Acquisto di carburante in Italia
Nuove regole valide dal 1 luglio 2018****OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA**

A decorrere dal 1° luglio 2018 è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica (con l'abolizione della Scheda Carburante) per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motore.

Dal 1 luglio 2018, quindi, soltanto con l'emissione della fattura elettronica sarà possibile detrarre l'IVA e dedurre il costo.

Qualora si effettuino **più operazioni**, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante, intervento di riparazione, altri acquisti o spese) **la presenza della voce "carburante"** richiederà l'emissione di una fattura cumulativa di tali operazioni **in formato elettronico**.

È ammessa l'emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

INDICAZIONE DI MODELLO E TARGA DEL VEICOLO

L'**indicazione in fattura del modello e della targa del veicolo è necessaria** ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità a un determinato veicolo e, quindi, per poter stabilire e dimostrare la percentuale di detraibilità dell'IVA e di deducibilità del costo.

PAGAMENTI TRACCIABILI: NIENTE PIÙ CONTANTI

Non sarà più consentito il pagamento in contanti, nemmeno nel caso in cui l'utilizzatore del veicolo anticipi il pagamento con soldi propri per conto dell'azienda.

Sono ammessi mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, ovvero: carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

DATI DA INSERIRE NELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica deve riportare i seguenti **dati dell'azienda che compra**:

- Ragione sociale
- Sede | Indirizzo
- Codice Fiscale / Partita IVA
- Codice identificativo fatturazione elettronica o in alternativa indirizzo PEC dell'Azienda
- Targa e Modello del veicolo

BUONI CARBURANTE

Nulla cambia in caso di utilizzo di buoni carburante emessi da una compagnia petrolifera e utilizzabili solo presso impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia.